



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12

OGGETTO: CAUSA COMUNE DI AVIGLIANA/DITTA BONELLI. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA.

L'anno **duemilanove**, addi **ventidue** del mese di **Gennaio** alle ore **16.00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - REVIGLIO Arnaldo	SI
Assessore - ARCHINA' Giuseppe	SI
Assessore - BRACCO Angela	SI
Assessore - BRUNATTI Luca	SI
Assessore - MARCECA Baldassare	NO
Assessore - TAVAN Enrico	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. MATTIOLI Carla.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CAUSA COMUNE DI AVIGLIANA/DITTA BONELLI. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Prof.ssa Carla Mattioli:

Premesso:

- che con deliberazione della G. C. n. 198 del 30.10.2002, dichiarata immediatamente eseguibile, a seguito di ricorso avanti il Tribunale di Torino presentato dall'impresa edile Bonelli srl, appaltatrice dei lavori di realizzazione percorso pedonale lungo il Lago Grande, per dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Comune di Avigliana al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 123.541,52 oltre Iva ai sensi di legge e interessi moratori ai sensi dell'art. 30 del D.M. 19.4.2000 n. 145 ed, in subordine, condannare il Comune al pagamento in favore dell'Impresa Bonelli della somma di € 123.541,52 oltre Iva, interessi e rivalutazione, a titolo di arricchimento senza causa, previa occorrendo consulenza tecnica di ufficio volta a stimare i costi per la realizzazione delle opere controverse per cui è giudizio, si è nominato legale di fiducia del Comune l'Avv. Roberto Manni dello Studio Legale omonimo di Torino – Via Palmieri 57 – per l'assistenza e la rappresentanza nel giudizio in argomento;
- che in data 5.9.2005 prot. 0019419 è pervenuta la sentenza del 25.7.2005 n. 5201/2005 iscritta al n. RG 8175/2002 da parte del Tribunale di Torino relativa alla causa in oggetto, con la quale sono state rigettate le domande proposte dalla Bonelli nei confronti del Comune di Avigliana, condannala al pagamento, in favore di questo Comune, di € 6.881,75 di cui € 10,64 per esposti, € 2.071,11 per diritti e € 4.800,00 per onorari, oltre a spese generali, Iva e Cpa;
- che con deliberazione della G. .C. n. 61 del 30.3.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, si è autorizzato il Sindaco pro tempore a resistere nel giudizio proposto da parte dell'Impresa Edile BONELLI srl (atto di citazione in appello avanti la Corte di Appello di Torino) avverso la sentenza del Tribunale di Torino – Sezione III Civile – n. 5201/05 del 25.7.2005 nella causa civile iscritta al n. 8175/2002 R.G.C. e si è nomato legale di fiducia dell'Amministrazione comunale l'Avvocato Roberto Manni dello Studio Legale Manni Avvocati Associati, corrente in Torino;
- che la Corte d'Appello di Torino con sentenza 1792/2007 R.G. 359/2006 del 23.11.2007 ha rigettato l'appello proposto dall'Impresa Bonelli condannandola alla rifusione in favore di questo Comune delle spese del relativo grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 5.741,46 di cui € 241,46 per spese, € 1.700,00 per diritti ed € 3.800,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA;
- che in data 22.1.2009 è pervenuta copia del ricorso avanti la Corte Suprema di Cassazione presentato dalla Impresa Edile Bonelli srl per l'ottenimento della cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1792 del 23.11.2007 di cui sopra;

- che è nell'interesse dell'Amministrazione resistere e difendere la sentenza della Corte d'Appello ed, a tal fine, è stato interpellato l'Avv. Manni dello Studio Legale omonimo, il quale si è dichiarato disponibile ad assumere tale l'incarico;
- che occorre altresì individuare un procuratore domiciliatario in Roma, indicato dall'Avv. Manni nella persona dell'Avv. Michele SINIBALDI, con studio in Via N. Ricciotti 11 Roma, con il quale vi è un rapporto di collaborazione;
- che il preventivo di spesa per gli incarichi di cui sopra risulta essere di presunti euro 8.500,00 per spese ed onorari, oltre IVA e CPA, per l'Avv.to Manni e di presunti euro 1.500,00 per spese ed onorari, oltre IVA e CPA, di spettanza dell'Avv. Sinibaldi e quindi per un ammontare complessivo presunto lordo di euro 12.240,00;
- Richiamato a tale proposito l'art. 1, comma 42 della Legge n. 311 del 30/12/2004, ai sensi del quale: "L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della L.11/02/1994 n. 109 e s.m.i." ;
- Considerato che, per definizione, l'attività di consulenza consiste essenzialmente nella espressione di pareri e di giudizio da parte di esperti in specifiche materie, al fine di consentire la formalizzazione di un provvedimento da parte del soggetto richiedente;
- Ritenuto, pertanto, che l'attività di che trattasi non rientra nelle consulenze, in quanto non consiste in una espressione di parere, né in una espressione di giudizio, ma nella esecuzione di elaborati finiti e tangibili e, pertanto, in una prestazione di servizio;
- Richiamata a tale proposito la Deliberazione n. 06/2005 del 15/02/2005 nella quale la Corte dei Conti, Sezioni Riunite, ritiene che siano, tra l'altro, escluse dal novero degli incarichi definiti ai commi 11 e 42 della L. 311/2004 le prestazioni di servizio e gli affidamenti di incarichi conferiti ai sensi della L. 109/94 e s.m.i.;
- Accertato che l'incarico in oggetto si configura, nella fattispecie, quale prestazione di servizio e che pertanto non rientra nelle previsioni di cui all'art. 3 commi 56 e 57 della L.24/07;
- Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, in data 19/12/2008 con cui è stato differito al 31/3/2009 il termine di approvazione del bilancio 2009 per gli Enti Locali;
- che la presente spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi del comma 1 dell'art. 163 della L. 267/2000;

- che con deliberazione consiliare n. 40 del 27/3/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2008 e pluriennale 2008/2010;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 8/10/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i responsabili dei settori ed attribuiti i budget di spesa e le relative risorse per l'esecuzione dei programmi e dei progetti per l'anno 2008;
- richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) Di autorizzare il Sindaco pro tempore – Prof.ssa Carla Mattioli -, a resistere nel giudizio proposto da parte dell'Impresa Edile BONELLI srl, ricorso avanti la Corte Suprema di Cassazione per le motivazioni di cui alle premesse;
- 2) Di dare atto che con apposita successiva determinazione del Responsabile Area Amministrativa si provvederà alla nomina del legale nella persona dell'Avvocato Roberto Manni dello Studio Legale Manni Avvocati Associati di Torino - Via Palmieri 57 10138 -, affinchè difenda gli interessi ed i diritti del Comune nella citata causa legale, che ha dato la sua disponibilità in merito nonché alla nomina dell'Avv.to Michele SINIBALDI, con studio in Roma – Via N. Ricciotti 11 – P. Iva 02883180586 quale procuratore domiciliatario di questo Comune presso la Corte di Cassazione;
- 3) Di dare atto che con la medesima determinazione il Responsabile Area Amministrativa impegnerà la complessiva presunta spesa lorda di € 12.240,00 all'intervento 1.01.08.03 Peg 660 del bilancio pluriennale 2008/2010, esercizio provvisorio 2009 per gli incarichi in argomento;
- 4) Di dare atto, giuste le motivazioni esplicate in narrativa, che nel presente provvedimento non si configura la fattispecie di incarico di consulenza, trattandosi di prestazione di servizio e che pertanto non è soggetto all'applicazione dei commi 11 e 42 della L. 311/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

COPIA ALBO: ATTI _____

- SEGRETERIA
- CULTURA
- LL.PP.
- U.T.C.
- VIGILI
- RAGIONERIA
- TRIBUTI
- AVVOCATO MANNI
- _____
- _____
- _____

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 28 GEN. 2009 al n. 181 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, lì **28 GEN. 2009**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MIRABILE Emanuele

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, lì **28 GEN. 2009**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele



Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

28 GEN. 2009

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 28 GEN. 2009 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco in data 28 GEN. 2009 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno **22/01/2009** in quanto:
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
 - decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, lì **28 GEN. 2009**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MIRABILE Emanuele

